

VideoFisco

22 settembre 2010

Trasferimento e tutela dei patrimoni familiari
Le novità della manovra correttiva d'estate

Relatori: Andrea Scaini e Giovanni Saccenti

SEGNALAZIONI E ASSISTENZA:

T. 0376.775130 - F. 0376.770151 – servizioclienti@gruppocastelli.com

Trasferimento e tutela dei patrimoni familiari

A cura di Andrea Scaini

LA TUTELA DELLE OBBLIGAZIONI FORME DI DEROGA PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO

Art. 2740. Responsabilità patrimoniale. (codice civile)

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione. (codice civile)

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore , salvo le cause legittime di prelazione.

- **Deroghe ammesse dal nostro ordinamento**, sono poche e ben delineate, specialmente nelle loro finalità e motivazioni che ne costituiscono il presupposto

Fondo Patrimoniale Ex Artt. 167 e segg. – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter – Patrimoni destinati ad uno specifico affare Ex 2447 bis e quinquies – Limiti del creditore particolare del socio ex art. 2305 – tutela dell'unico socio di società di capitali ex art. 2462 – accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 490.

IL FONDO PATRIMONIALE STRUMENTO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA

IL FONDO PATRIMONIALE EX ARTT. 167/171 Codice civile norma autorizzata limitativa della responsabilità generale ex art. 2740 C.c. ed è soggetto a revocatoria pauliana ex art. 2901 C.c. ed è atto opponibile al fallimento ex art. 46 n. 3 Legge Fallimentare (Cassazione Sezione Civile n. 1112 del 2010)

- Il Fondo Patrimoniale può avere natura gratuita o natura onerosa, e quindi può dare origine o meno a disposizioni di tipo traslativo
- Modalità di costituzione del Fondo Patrimoniale nella fattispecie che riguarda i coniugi o un terzo e momento di efficacia (annotazione a margine atto di matrimonio: Cassazione SS.UU. 21658 del 13 Ottobre 2009)
- Quali beni possono essere destinati al fondo patrimoniale e quali no: la regolamentazione civilistica dei beni destinati ; problemi legati ai nuovi artt. 2470 e segg. C.c. in relazione alle quote di s.r.l.
- L'atto che costituisce il Fondo formalità da rispettare, documenti necessari da allegare, le trascrizioni da effettuare

IL FONDO PATRIMONIALE STRUMENTO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA

- Impiego ed amministrazione del fondo ed alienazione dei beni del fondo: disposizioni e situazioni particolari (separazione dei coniugi, divorzio, esistenza o meno di figli minori)
- Quali sono i soggetti titolati ad esperire comunque esecuzioni sui beni destinati al fondo patrimoniale ex artt. 167 e segg. del Codice civile
- Le cause di cessazione del fondo patrimoniale ex art. 171 C.c.
- Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria nelle vicende del Fondo Patrimoniale il Giudice Tutelare durante la vigenza del Fondo Patrimoniale per l'amministrazione e l'alienazione dei beni destinati; il ruolo del Tribunale dei Minori in caso di richiesta di scioglimento del Fondo in presenza di figli minori di età.

IL FONDO PATRIMONIALE STRUMENTO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA

IL FONDO PATRIMONIALE EX ARTT. 167/171 Codice civile norma autorizzata limitativa della responsabilità generale ex art. 2740 C.c. ed è soggetto a revocatoria pauliana ex art. 2901 C.c.

- Il Fondo Patrimoniale può avere natura gratuita o natura onerosa, e quindi può dare origine o meno a disposizioni di tipo traslativo
- Qualora preveda disposizioni traslative della proprietà di beni, ricade nella nuova previsione dell'imposta successioni e donazioni ex Legge 286/2006
- La regolamentazione fiscale del fondo patrimoniale risulta dettagliatamente prevista dalla Circolare 221/E del 30 Novembre 2000 e dall'art. 4 del TUIR
- Esecuzione forzata sul fondo patrimoniale da parte dell'Erario opinione positiva Ministero con Rm 10423 del 17 Dicembre 1983, ma negativa dottrina in relazione agli artt. 49 e 63 Dpr 602/73

IL FONDO PATRIMONIALE STRUMENTO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA

IL FONDO PATRIMONIALE EX ARTT. 167/171 Codice civile profili di criticità anche nei confronti dei professionisti

- Opponibilità all'Erario, il contenuto opposto delle Sentenze 15862 del 7 luglio 2009 (verificabilità caso per caso, irrilevanza dell'antiorità del credito erariale rispetto alla costituzione del fondo) e Cassazione Penale n. 38925 del 7 Ottobre 2009 ("il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente")
- Configurabilità di reato, ex art. 11 Dlgs. 74 del 2000, art. 388 codice penale in quanto negozio lecito ma con intento fraudolento e problemi per i professionisti in relazione all'art. 40 Codice penale e per i Notai ex art. 28 Legge Notarile
- La profonda differenza tra gli scopi voluti dalla legge e gli scopi di assets protection che ne sono una semplice conseguenza e non possono costituirne il fine. I problemi posti dalla Cassazione in materia di abuse of right

IL VINCOLO DI DESTINAZIONE AD INTERESSI MERITEVOLI EX ART. 2645 TER C.C. - STRUMENTO DI TUTELA

I PROBLEMI INTERPRETATIVI SUL TAVOLO

- Esplicitazione degli interessi meritevoli, per ottenere l'effetto dell'assets protection contro gli interessi dei creditori – elemento fondamentale in quanto trattasi di contratto atipico ex art. 1322 II comma C.c.
- La tutela delle famiglie di fatto, interesse meritevole riconosciuto da più norme
- La necessità dell'esplicitazione nell'atto di vincolo del dettaglio degli interessi meritevoli e delle disposizioni pattizie di funzionamento
- L'efficacia del vincolo si ottiene con la trascrizione ai pubblici registri in quanto gli unici beni destinatari del potenziale vincolo sono beni immobili o beni mobili iscritti ai pubblici registri

L'ABBINAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE E DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE IN CASO DI ESTINZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

L'UTILIZZO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI STRUMENTO DI TUTELA

Il contratto di assicurazione.

- Art. 1882 del Codice Civile:

“l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (c.d. assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (c.d. assicurazione sulla vita)”;

Elementi essenziali del contratto di assicurazione sono:

- l'aleatorietà;
- il rischio;
- il premio.

L'UTILIZZO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI STRUMENTO DI TUTELA

Strumenti assicurativi utilizzati per la protezione patrimoniale.

- Polizze Unit Linked: prodotti finanziari-assicurativi con prestazioni direttamente collegate al valore di quote di fondi
- Polizze di copertura rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie, assicurazioni caso vita/morte);
- Contratti aventi funzioni previdenziale;
- Polizze danni per la copertura di rischi patrimoniali legati a beni mobili e immobili ovvero per la copertura di rischi danni legati alla persona.

L'UTILIZZO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI STRUMENTO DI TUTELA

Le polizze vita ed il loro momento di generazione

- • Art. 1923, secondo comma, Cod. Civ.: “Sono salve, rispetto ai premi pagati le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (...)”;
- Secondo l’opinione prevalente oltre all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, Cod. Civ. è ammessa anche l’azione revocatoria fallimentare (art. 67, Legge Fall.);
- Presupposti dell’azione revocatoria:
 - dal pagamento dei premi deve derivare un pregiudizio per il creditore;
 - l’assicurato/debitore deve essere a conoscenza di tale pregiudizio;
 - è necessario dimostrare la partecipazione dolosa dell’assicuratore?

L'UTILIZZO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI STRUMENTO DI TUTELA

Le polizze vita: la funzione in rapporto all'effetto di assets protection

- Art. 1923, primo comma, Codice Civile: “Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Le polizze devono tutelare il "risparmio finalizzato alla previdenza“ (rendita vitalizia o funzione previdenziale) (Cass. 26 giugno 2000, n. 8676);
NON PIGNORABILITA'/ NON SEQUESTRABILITA'
- In base al combinato disposto dell'articolo 1923, primo comma, Cod. Civ. e 46, comma 5, della Legge Fallimentare, in caso di fallimento dell'assicurato:
 - primo orientamento: il curatore non è legittimato ad acquisire all'attivo fallimentare le somme derivanti dal riscatto della polizza vita stipulata dal fallito (Cass. 28 luglio 1965, n. 1811; Cass. 25 ottobre 1999, n. 11915; Cass. n. 13342/2004);
 - secondo orientamento: il curatore può recuperare all'attivo fallimentare le somme a seguito del riscatto della polizza, non essendosi realizzata la funzione previdenziale (Cass. 26 giugno 2000, n. 8676);
- Cass. Sez. Unite, 31 marzo 2008, n. 8271: il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per acquisire al fallimento il valore di riscatto della polizza, salva l'azione revocatoria.

L'UTILIZZO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI STRUMENTO DI TUTELA

VANTAGGI	"SVANTAGGI"
Segregazione patrimoniale e riservatezza	Revocabilità
Ottima pianificazione fiscale	Limiti al conferimento dei beni in natura
Libera scelta del beneficiario (in abbinamento al Trust i beneficiari saranno nominati in forma anonima dal Trustee)	Monitoraggio fiscale per polizze estere
Impignorabilità ed inalienabilità	

IL TRUST

STRUMENTO DI TUTELA PATRIMONIALE ?

IL TRUST senza regolamentazione civilistica interna PUNTUALE; il riferimento va fatto alla Convenzione de L'Aja del 1 Luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 Ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 Gennaio 1992- con particolare attenzione all'art. 15 della Convenzione stessa in materia di conflitto con alcuni interessi meritevoli di tutela

- Istituto giuridico tipico della Common Law, basato su di un rapporto fiduciario tra disponente (settlor o grantor) e amministratore (trustee)
- Si attua per disposizione inter vivos o mortis causa, è atto unilaterale ed in funzione di tale alternativa richiede diversi adempimenti
- Sono parzialmente validi in Italia solo trust conformi all'art. 2 della Convenzione de L'Aja e costituiti in forma scritta (atto pubblico o privata autenticata)
- Dual ownership ovvero concetto di doppia proprietà difficile da comprendere nei paesi soggetti a civil law

IL TRUST

STRUMENTO DI TUTELA PATRIMONIALE ?

IL TRUST entra nella Comunitaria 2010 sotto forma di delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi entro 24 mesi che istituiranno il c.d. contratto di "fiducia"

- Prevederà la opponibilità a terzi, previa determinate tutele formali - costituiti in forma scritta (atto pubblico o privata autenticata) e di pubblicità
- Si attuerà per disposizione inter vivos o mortis causa, è atto unilaterale ed in funzione di tale alternativa richiederà diversi adempimenti, e sarà ammesso anche un contratto di fiducia autodichiarato (fiduciario = fiduciante)
- Potranno avere scopo di garanzia (tutela dei beni destinati a supporto di determinate fasi dell'attività imprenditoriale) ovvero assistenziale
- Dual ownership sotto forma di separazione patrimoniale che preveda la presenza di un fiduciario persona fisica

IL TRUST

STRUMENTO DI TUTELA PATRIMONIALE

IL TRUST

Le varie forme e tipologie

- TRUST AUTODICHIARATO con coincidenza tra disponente (settlor o grantor) e amministratore (trustee)
- TRUST LIBERALE
- TRUST COMMERCIALE
- TRUST REVOCABILE
- TRUST DI SCOPO OVVERO CON BENEFICIARIO
- FIXED TRUST OVVERO TRUST DISCREZIONALE

MANOVRA FINANZIARIA 2007

REGOLAMENTAZIONE TUIR DEL TRUST (commi 74 – 76)

IL TRUST (ratifica Conv. Dell'Aja/1985) (per riferimenti fiscali PRECEDENTI vedasi Delibera Secit 37 del 11 Maggio 1998 R.M. 8/E del 17 gennaio 2003 e per richiamo Circolare 55 del 30 Dicembre 2005) trova piena regolamentazione fiscale nella Circolare 48/E del 6 Agosto 2007 (vedi anche 278/2007, 4, 81, 425 del 2008 e 110 del 2009)

- Il Trust è soggetto passivo IRES, come ente commerciale, ente non commerciale o non residente, ai sensi dell'art. 73 TUIR
- La presunzione di residenza del trust, in funzione DM 4 Settembre 1996, se disponente e almeno uno dei beneficiari sono residenti, se vengono attribuiti al trust immobili o diritti su di essi
- Redditi del trust imputati come reddito di capitale ex art. 44 TUIR ai beneficiari se individuati, altrimenti tassati in capo al trust come ente (trust trasparenti contro trust opachi e trust promiscui)
- Obblighi contabili del trust in relazione al regime fiscale, per cui se attività commerciale esclusiva ex art. 14 Dpr 600/73, altrimenti ex art. 20 Dpr 600/73

MANOVRA FINANZIARIA 2007

REGOLAMENTAZIONE TUIR DEL TRUST (commi 74 – 76)

IL TRUST (ratifica Conv. Dell'Aja/1985) trova novità inattese nella Circolare 48/E del 6 Agosto 2007 per la regolamentazione del trasferimento dei beni

- Se il disponente è imprenditore, regolamentazione del trasferimento dei beni ai fini IVA ex art. 2 comma 2 n. 5
- Sia se trattasi di beni merce che di beni plusvalenti, realizzo di ricavi a VALORE NORMALE EX ART. 9 TUIR
- Se si tratta di trasferimento di azienda vale il disposto dell'art. 58 TUIR (continuità dei valori in capo al trustee e futuro beneficiario)
- Per le cessioni di beni durante la vita del trust si applicano le ordinarie norme fiscali, se in regime di impresa e l'art. 67 TUIR se fuori dall'attività commerciale.

REGOLAMENTAZIONE FISCALE DEL TRUST

IMPOSTE INDIRECTE (DI 262/06 legge 286/06/Finanziaria '07)

IL TRUST viene regolamentato nei vari momenti

- Atto istitutivo senza trasferimento viene assoggettato a tassa fissa di imposta di registro e a registrazione in termine fisso se privata autenticata o atto notarile venendo così a cessare un annoso contenzioso (vedi da ultimo CTR Lombardia del 22 Maggio 2007)
- Trust come rapporto giuridico complesso con unica causa fiduciaria e quindi sempre tassazione ad imposta successioni e donazioni al momento del conferimento dei beni con aliquota in funzione del vincolo di parentela tra settlor e beneficiario (esonero se aziende e quote con beneficiari i discendenti)
- Per trust di scopo aliquota 8% degli “altri soggetti” sul vincolo di destinazione
- Per imposte ipotecarie e catastali ogni trasferimento è soggetto alle imposte proporzionali dovute sui normali trasferimenti

REGOLAMENTAZIONE FISCALE DEL TRUST (ENTRATA IN VIGORE DELLE VARIE NORME)

IL TRUST trova completa regolamentazione con le seguenti entrate in vigore

- Ai fini imposte dirette hanno portata innovativa e quindi dal 1 Gennaio 2007 le sole disposizioni sulla “trasparenza” verso i beneficiari mentre ha carattere interpretativo l’assimilazione del Trust ai soggetti ex art. 73 II comma TUIR
- L’imposta successioni e donazioni sui vincoli di destinazione si applica dal 29 novembre 2006, salve le franchigie e gli esoneri (quote ed aziende) inseriti dalla Finanziaria con decorrenza 1 Gennaio 2007
- Resta invece applicata l’imposta di registro sui vincoli di destinazione stipulati dal 30 Ottobre 2006 al 28 Novembre 2006 in vigenza del DL 262 del 2006 ante conversione in legge

Le novità della manovra correttiva d'estate

A cura di Giovanni Saccenti

NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO

- Inquadramento normativo
- Accertamento sintetico : nuovo art. 38 comma 4 DPR 600
- Elementi da prendere in considerazione
- Riferimento temporale
- Reddito di riferimento
- Accertamento da redditometro : art. 38 comma 5 DPR 600
- Parametri di riferimento
- Scostamento di tolleranza
- Obbligo del contraddittorio
- Decorrenza
- Alcune considerazioni

SOGGETTI RISCHIO ACCERTAMENTO

- Inquadramento normativo
- Imprese “apri e chiudi”
- Altre disposizioni precedenti in materia similare
- Applicazione al reddito impresa e /o professionale
- Contribuenti in perdita sistematica
- Perdite rilevanti
- Elementi costituenti la perdita
- Ripetitività per più periodi d'imposta
- Ripianamento dei Soci
- Quale perdita ?
- Tipologia di conferimento
- Imposta di Registro sul ripianamento perdite

RITENUTA SU SPESE/ONERI DETRAIBILI

- Inquadramento normativo
- Tipologia di bonifici
- Soggetto che effettua il bonifico
- Soggetto che riceve il bonifico
- Banche/Posta quale sostituto d'imposta
- Base imponibile su cui operare la ritenuta d'acconto
- Esemplificazione
- Somme già assoggettate ad altra ritenuta
- Regimi speciali assoggettati ad imposta sostitutiva
- Decorrenza dei termini ed irrogazione sanzione
- Pagamenti in valuta
- Bonifici a favore di non residenti

NOVITA' IN TEMA IMMOBILIARE

- Inquadramento normativo
- Anagrafe immobiliare integrata
- Immobili che non risultano dichiarati in catasto
- Regolarizzazione
- Nuovi obblighi negli atti pubblici e scritture private autenticate
- Contratti di locazione : mod. 69 e mod. CDC
- Cedolare secca sugli affitti : regime opzionale
- Presupposto soggettivo
- Presupposto oggettivo
- Pagamento
- Calcoli di convenienza
- Sanzioni e Penalizzazioni

DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE

- Inquadramento normativo
- Interpretazione autentica
- Iscrizione alla sola gestione dell'attività prevalente
- Tipologie escluse
- Amministratore e socio con attività comm. non abituale
- Amministratore e socio con attività comm. abituale e prev.

USO DEL CONTANTE

- Inquadramento normativo
- Nuove regole per l'utilizzo del denaro contante
- Applicazione concreta nella pratica quotidiana
- Nuove regole per utilizzo degli assegni
- Nuove regole per utilizzo dei libretti di deposito al portatore
- Violazioni
- Sanzioni
- Oblazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

- Inquadramento normativo
- Nuovi elenchi Clienti/Fornitori
- Soggetti interessati
- Ambito oggettivo
- Modalità operative
- Regime sanzionatorio
- Operazioni intracee e dichiarazione inizio attività
- Tempistica di “autorizzazione”

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI “BLACK” LIST

- Inquadramento normativo
- Operazioni oggetto degli elenchi
- Esclusione dall'obbligo
- Estensione dell'obbligo
- Effetto dell'aggiornamento della “Black List” sul nuovo obbligo
- Lista in vigore
- Novità e termini di presentazione
- Esempificazione

TRANSFER PRICE

- Inquadramento normativo
- Adeguamento alla disposizione OCSE
- Documentazione da produrre
- Applicazione in caso di transfer price italiano

RETE D'IMPRESE

- Inquadramento normativo
- Vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari
- Fondo patrimoniale comune e nomina di un organo comune
- Adempimenti pubblicitari
- Regime di sospensione d'imposta
- Limite dell'agevolazione

ALTRE DISPOSIZIONI

- Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento
- Divieto di compensazione in presenza di somme iscritte ruolo
- Consolidato fiscale ed accertamento
- Procedure concorsuali
- Acconti IRPEF 2011 -2012

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco: 6 ottobre 2010

- I chiarimenti delle Entrate in tema di imposte dirette
 - La stretta accertativa sulle perdite sistemiche
- Novità e approfondimenti in tema di revisione, controllo legale e Collegio Sindacale

a cura di

Paolo Meneghetti e Andrea Scaini